

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1935 DEL 22/11/2024

O G G E T T O

TUTELA LEGALE IN FAVORE DEL DOTT. G.Z. NEL GIUDIZIO CIVILE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL SIG. S.F., AVVERSO LA SENTENZA N. 1867/2022, REP. 1970/2022 DEL 24.08.2022, DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2022/24

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- Con ricorso notificato in data 02.11.2022 presso il difensore costituito nel grado di appello, acquisito al prot. n. 112724, il sig. S.F. ha promosso il giudizio avanti la Corte di Cassazione nei confronti dell'Azienda e del dott. G.Z., avverso la sentenza n. 1867/2022, rep. 1970/2022 del 24.08.2022, della Corte d'Appello di Venezia, pronunciata a definizione della vertenza iscritta al n. 1109/2021 R.G., con la quale il Giudice ha respinto le domande risarcitorie dell'odierno ricorrente in ordine ai danni asseritamente patiti in conseguenza di un inadeguato trattamento terapeutico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro avvenuto presso l'Ospedale di Vicenza;
- Nel giudizio di appello, oltre all'Azienda sanitaria, Parte Appellante ha evocato in giudizio anche il dott. G.Z., litisconsorte necessario, che, per l'incombente, ha presentato istanza di patrocinio legale ai sensi dell'allora vigente art. 67 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 (ora art. 56 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024), ricevuta al prot. n. 56917 del 27.05.2021;
- Con nota al prot. n. 58629 del 01.06.2021, l'Ente ha autorizzato il dott. G.Z. ad avvalersi del difensore di fiducia designato avv. Pierluigi Vinci, precisando modalità e limiti con cui avrebbe potuto ottenere il rimborso degli oneri di difesa in conformità al Regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale in favore dei dipendenti approvato con deliberazione n. 1041 del 31.12.2012;

Preso atto che il suddetto Regolamento Aziendale per la disciplina del patrocinio legale in favore dei dipendenti dispone che *“L'Azienda, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, può garantire il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, da un legale di comune fiducia con assunzione diretta di ogni onere di difesa da parte dell'Azienda medesima [...]”*;

Considerato che il giudizio di Cassazione costituisce la continuazione della medesima controversia per la quale il dott. G.Z. ha avanzato istanza di patrocinio legale di cui al prot. n. 56917 del 27.05.2021, chiedendo di usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del legale fiduciario indicato dall'Azienda, avv. Pierluigi Vinci;

Ritenuto, pertanto, sussistano i requisiti per la permanenza della tutela legale in favore del dott. G.Z. anche nel corso del giudizio in Cassazione, nonostante il suo collocamento in quiescenza avvenuto nelle more della definizione del giudizio di appello;

Preso atto che ai sensi del succitato Regolamento Aziendale quando il dipendente, come nel caso di specie, intenda avvalersi ai fini della difesa in giudizio del medesimo Avvocato fiduciario dell'Azienda, i conseguenti rapporti economici intercorrono direttamente con l'Azienda Sanitaria fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio;

Preso atto che l'avv. Vinci ha presentato un preavviso di parcella per la difesa del medico nel terzo grado di giudizio di euro 3.172,00, compresi accessori, in linea con il preventivo di spesa presentato per la difesa dell'Azienda sanitaria ed approvato con deliberazione n. 1909 del 24.11.2022;

Vista la deliberazione n. 1261 del 15.7.2021, in atti, con cui l'Azienda ha autorizzato la liquidazione degli onorari anche in favore del Difensore del proprio ausiliario dott. G.Z.;

Ritenuto pertanto, in continuità con i provvedimenti in tal senso già assunti, di corrispondere all'avv. Pierluigi Vinci gli onorari di euro 3.172,00, compresi accessori, per l'attività svolta in favore del dott. G.Z.;

Precisato che l'eventuale conguaglio all'esito del giudizio di Cassazione per la difesa del medico sarà riconosciuto nei limiti previsti dal menzionato Regolamento Aziendale per la disciplina del patrocinio legale in favore dei dipendenti.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra, richiamate integralmente le premesse,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di corrispondere all'avv. Pierluigi Vinci gli onorari di euro 3.172,00 (compresi accessori di legge) per l'attività svolta in favore del dott. G.Z. nel giudizio di Cassazione che vede convenuti il medico e l'Azienda sanitaria, come meglio identificato in premessa;
2. di precisare che l'eventuale conguaglio all'esito del giudizio di Cassazione per la difesa del medico sarà riconosciuto nei limiti previsti dal Regolamento Aziendale per la disciplina del patrocinio legale in favore dei dipendenti, citato in premessa;
3. di precisare che la spesa di euro 3.172,00 troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2024, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
